

ALLEGATO N. 1
a Deliberazione
Verb

10 MAR, 2014



IL DIRIGENTE
Dott. Ernesto PIZZICHETTA

ALL. 0
2014 00123/016

MECC. N. 2014 00962/088

VISTO per l'inserzione
Il Dirigente

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 36/14

Verbale n. IX

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 3 Marzo 2014 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circonscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BATTAGLIA GIUSEPPE	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO
FRANCESE MARIA TERESA	FRAU NEVA	IARIA ANTONINO
IPPOLITO ANTONINO	LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO
MASERA ALBERTO	MIRTO BENITO	NOCCETTI GIANLUCA
PIUMATTI AMALIA	POLICARO PAOLO	TASSONE FABIO
TETRO GREGORIO	VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO

In totale con il Presidente n. 25 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: =====

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43-44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO:»REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA» APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 FEBBRAIO 2012

(MECC.2011 06634/016). MODIFICA.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43-44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO:»REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA» APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 FEBBRAIO 2012 (MECC.2011 06634/016). MODIFICA.

Il Presidente della Circoscrizione 5 Rocco Florio di concerto con il coordinatore della III Commissione Maria Teresa Francese riferisce:

è pervenuta in data 03 febbraio 2014 da parte dell'Assessore al Commercio, Lavoro, Attività Produttive, Formazione professionale, Economato, Contratti e Appalti con nota prot. 1339, la richiesta, con relativa documentazione, a voler esprimere parere di competenza, in ottemperanza ai disposti degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alle modifiche del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività di Acconciatore ed Estetista.

Al fine di recepire la Risoluzione della Regione Piemonte del 17 luglio 2011 nella quale si precisa che: "tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi sul corpo umano, dovranno essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate", il Consiglio Comunale con delibera del 06 febbraio 2012 mecc. 2011 06634/016 ha modificato il regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

La modifica del Regolamento nasce dal fatto che la Circolare della Regione Piemonte non prevede massaggi che non abbiano caratteristiche di massaggio terapeutico o di quello estetico, diversamente da quelli che praticano gli operatori Bionaturali.

Le discipline Bionaturali, nonostante che il Parlamento nel maggio 1997 e il Consiglio d'Europa del novembre 1999 con risoluzioni nel merito imponevano agli Stati membri di regolamentare tali attività, non sono ancora riconosciute da nessuna normativa di Stato; quasi tutte le normative regionali approvate per disciplinare la materia sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la motivazione che, in materia di discipline bionaturali l'individuazione delle figure professionali, i profili e i titoli abilitanti spetta allo Stato e che l'esercizio abusivo della professione è sanzionabile solo nel caso in cui lo Stato richieda una speciale abilitazione per l'esercizio della stessa.

Pertanto fino a quando le stesse non saranno disciplinate dallo Stato potranno essere svolte come esercizio di una professione privata come previsto dall'art.41 della Costituzione.

Sulla materia, con riferimento allo shiatsu, si è pronunciato il Tribunale di Padova con la sentenza del maggio 2006 precisando che il massaggio shiatsu e quello estetico sono distinti e

non sovrapponibili, nel febbraio 2013 la Conferenza Stato Regioni confermava che le attività di agopuntura, fitoterapia e omeopatia sono riconducibili all'ambito medico.

Recentemente la Regione Piemonte è nuovamente intervenuta sulla materia con nota della Direzione Sanità - Chiarimenti per definire gli ambiti di applicazione della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" rivolta espressamente alle professioni non regolamentate con esclusione delle attività riservate per legge ai soggetti iscritti in albi od elenchi delle professioni sanitarie e delle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, precisando che "le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge n. 4/2013 senza obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività.

La lettura dei lavori parlamentari, sulla suddetta Legge, con seduta n. 621 del 16 aprile 2012 definisce che "quello delle professioni non regolamentate è un mondo in cui operano decine di migliaia di professionisti come i tributaristi, naturopati, counselor, arterapeuti, tecnici emodialisi, clinical monitors, operatori omeosinergetici, specialisti di medicina non convenzionale, etc.", diventa quindi rilevante nell'intenzione del Legislatore dare applicazione alla Legge e ai suoi criteri interpretativi.

Richiamando i contenuti della citata nota della Regione Piemonte (Legge n. 4/2013) e quelli della Legge Regionale 12 agosto 2013 n. 17 art. 9 c. 1, in cui si stabilisce "... le attività riguardanti le strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta (palestre, spa, centri benessere) che comprendono saune e servizi simili finalizzate a garantire un più elevato livello di accoglienza e relax della clientela, se non estese ad attività mediche e di estetista possono essere gestite direttamente con l'impiego di personale interno opportunamente istruito e che queste attività non sono soggette alle disposizioni della Legge Regionale n. 54 del 9 dicembre 1992"; la normativa regionale configura espressamente la possibilità che possa essere svolta un'attività non riconducibile né ad attività medica né di estetista.

Alla luce delle diverse argomentazioni espresse, il Consiglio Comunale si fa carico di procedere alla modifica del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività di Acconciature ed Estetista al fine di adeguarlo ai mutati aspetti normativi; la proposta di modifica, partendo dal mutato quadro normativo, non esclude che possano essere messe in atto delle prestazioni non ricadenti né nelle attività di estetica né in quelle terapeutiche, così come evidenziato dal Legislatore Regionale con Legge n. 17 del 12 agosto 2013 per garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata.

La necessità del riesame del Regolamento Comunale "per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista" va incontro alle proposte delle Associazioni di Categoria, come già avvenuto in altri comuni italiani, di introdurre l'affido della poltrona, ovvero la possibilità per le suddette attività già autorizzate di affidare ad un imprenditore, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività, l'uso di una cabina o di una poltrona; richiesta avanzata per permettere a giovani imprenditori di poter iniziare l'attività senza costi d'ingresso e consentendo con questa nuova forma organizzativa di far emergere le attività non regolari.

Le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista riguardano gli articoli: Art.1 c.2 - Art.2 c.2 - Art.12 - Art.13 - Aggiunto Art. 8 bis (All.1).

La proposta di deliberazione è stata illustrata e discussa durante la seduta della III Commissione di Lavoro del 13 febbraio 2014.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento su Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. n.9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, **PARERE FAVOREVOLE** senza altre osservazioni, in merito alla modifica del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Acconciatore ed Estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (n. mecc. 2011 06634/016).

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circostrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Battaglia, Noccetti, Policaro Vallone Pecoraro e Zuppardo)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	20
ASTENUTI	6 (Buda, Iaria, Leotta, Masera, Tassone e Tetro)
VOTANTI	14
VOTI FAVOREVOLI	14
VOTI CONTRARI	==

All'unanimità dei votanti

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, **PARERE FAVOREVOLE** senza altre osservazioni, in merito alla modifica del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Acconciatore ed Estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (n. mecc. 2011 06634/016).